

Previdenza complementare. Vanno segnalati ogni anno rendimenti e costi

Da Fondinps lettere agli iscritti

Enzo De Fusco

Si sta completando l'iter per il pieno funzionamento del Fondinps (si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri); è in dirittura di arrivo, infatti, il regolamento per il funzionamento del fondo anche se l'Istituto previdenziale, con la circolare 113/07, ha già anticipato ai datori di lavoro le istruzioni operative per il relativo versamento del Tfr.

Il dl 252/05 ha previsto la costituzione presso l'Inps di una forma pensionistica complementare nella quale i datori di lavoro dovranno versare il Tfr dei lavoratori silenti in mancanza di un fondo negoziale di settore.

Con il decreto ministeriale 30 gennaio 2007 sono state dettate le norme di attuazione dell'articolo 1, comma 765 della legge 296/06.

È previsto che le modalità di funzionamento del Fondinps siano disciplinate da un apposito regolamento che allo stato attuale è stato predisposto in bozza. Il regolamento, predisposto in 33 articoli, disciplina il rapporto previdenziale del secondo pilastro tra il fondo e i lavoratori iscritti. Inoltre, ulteriori regole sono state fissate in ordine al funzionamento del comitato amministratore e della banca depositaria.

La contribuzione è costituita dall'integrale misura del Tfr

LA BOZZA DI REGOLAMENTO

I lavoratori non possono aderire volontariamente alla gestione residuale, nella quale confluisce il Tfr dei «silenti»

mensilmente maturata a partire dal settimo mese successivo all'assunzione. Il lavoratore, tuttavia, una volta iscritto potrà decidere anche di versare una parte della retribuzione individuando liberamente una percentuale di essa. Si ricorda che il lavoratore non può optare di aderire al Fondinps, essendo questo esclusivamente un fondo residuale cui confluisce il Tfr dei silenti.

Approvato il regolamento, il datore di lavoro verrà chiamato a fornire le generalità dei lavoratori per i quali vengono effettuati i versamenti. I contributi vengono riscossi dall'Inps sulla base di un'apposita convenzione che dovrà essere stipulata con il comitato amministratore.

In un quadro di trasparenza, l'articolo 29 della bozza di regolamento stabilisce che il fondo

ogni anno invia una comunicazione al lavoratore contenente la situazione della posizione individuale e la misura dei costi sostenuti.

L'Inps, peraltro, in piena estate con la circolare 113 del 6 agosto scorso ha fornito le prime indicazioni sulle modalità di effettuazione dei versamenti ancora prima di stipulare la convenzione.

In un primo momento l'Istituto aveva fissato il primo termine entro cui effettuare il primo versamento al 16 agosto, che per effetto dell'ordinaria sospensione estiva slittava al 20 agosto. Successivamente, con il messaggio 20370 l'Istituto è tornato sui suoi passi, precisando che il primo versamento utile potrà essere effettuato con la mensilità di ottobre 2007 e quindi entro il prossimo 16 novembre. I datori di lavoro che si

avvarranno del maggior tempo a disposizione dovranno versare, oltre alla quota del Tfr, anche la maggiorazione fissata nella misura del 2,74% a titolo di interessi dalla data di naturale scadenza (20 agosto 2007) fino alla data di effettivo versamento.

Il versamento va fatto con il modello F24 compilato nel seguente modo:

- nella sezione INPS, vanno compilati i campi «codice Sede» e «matricola Inps», secondo la prassi ordinaria;
- nel campo «periodo dal - al» va indicato il periodo di paga mensile al quale sono riferite le quote di Tfr oggetto del versamento (esempio: 07-07 per il periodo «luglio 2007»).

Anche se l'Inps non fornisce alcuna indicazione, si ritiene che dalla quota di Tfr vada detratto il contributo dello 0,50% di cui all'art. 3 ultimo comma della legge 297/82.

www.ilssole24ore.com/norme

Sul sito, nelle speciale Tfr, il testo della bozza di regolamento